REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1989

recante modalità d'applicazione del regime dell'aiuto alla produzione di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1216/89 (4), sono state fissate le norme generali che disciplinano la concessione dell'aiuto per il frumento duro; che è compito della Commissione stabilire le relative modalità d'applicazione;

considerando che i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche sono stati stabiliti con regolamento (CEE) n. 3103/76; che tali caratteristiche devono garantire che il frumento duro è atto alla trasformazione in semole o paste rispondenti a determinati requisiti ai fini del consumo umano; che l'elemento più rappresentativo è in tal senso il carattere non colloso della pasta alla cottura;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3103/76, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto è conforme ai requisiti per la concessione del medesimo; che la domanda di aiuto deve recare un minimo di indicazione ai fini del controllo che deve essere effettuato dagli Stati membri; che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3103/76, l'esattezza delle dichiarazioni viene controllata tramite sondaggi sul posto; che, per essere efficace, detto controllo deve riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di domande d'aiuto;

considerando che l'esperienza acquisita con i controlli effettuati nel quadro del regime vigente indica che è necessario rafforzare le disposizioni di controllo e le conseguenze legate a false dichiarazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), l'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale applicando il tasso vigente al momento in cui è stata effettuata l'operazione o parte della stessa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 precisa che il momento di realizzazione dell'operazione è la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa; che il fatto generatore del diritto all'aiuto per il frumento duro ha luogo al momento del raccolto; che, vista la difficoltà di accertare per ogni singolo caso la data esatta del raccolto, è opportuno stabilire, come data rappresentativa per la realizzazione di quest'ultimo, il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale sorge il diritto all'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2835/77 della Commissione, del 19 dicembre 1977, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/86 (8);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di frumento duro nella Comunità alle condizioni definite negli articoli seguenti.

TITOLO I

Condizioni e modalità di concessione

Articolo 2

Per poter beneficiare dell'aiuto, il frumento duro deve:

— presentare caratteristiche qualitative e tecnologiche comprovanti che la pasta ottenuta dalla sua traformazione presenta carattere non colloso alla cottura, ovvero

— essere stato prodotto con sementi di determinate varietà per le quali gli Stati membri possano accertare l'esistenza delle stesse caratteristiche.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 9.
(8) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 64.

Articolo 3

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, l'aiuto è concesso nelle regioni della Comunità in cui è previsto per le superfici :

a) interamente seminate e sottoposte ai normali lavori colturali ;

b) oggetto di una domanda conforme al disposto dell'articolo 4 ; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

Articolo 4

1. Ogni produttore di frumento duro interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente del rispettivo Stato membro entro una data che sarà fissata da detto Stato, e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni :

— cognome, nome e indirizzo del richiedente,

— le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse od altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici,

— la varietà delle sementi utilizzate.

Articolo 5

1. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il frumento duro entro e non oltre il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto abbia luogo il 1° luglio della relativa campagna di commercializzazione.

TITOLO II

Controllo

Articolo 6

1. Il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3103/76 verte, in ogni unità amministrativa competente, su una percentuale delle domande presentate, rappresentativa delle diverse dimensioni delle aziende nonché della ripartizione geografica e topografica delle superfici in causa. Tutte le dichiarazioni che riguardano superfici superiori a 40 ha sono controllate mentre le altre domande da controllare vengono selezionate casualmente.

2. La percentuale globale delle domande da controllare non può in alcun caso essere inferiore al 15 % e deve essere aumentata se viene scoperto un numero significativo di dichiarazioni false o se la superficie totale dichiarata nell'unità amministrativa considerata supera del 15 % quella che risulta dalle statistiche ufficiali disponibili per la campagna precedente.

Articolo 7

1. All'atto del controllo, tutte le superfici dichiarate in una domanda devono essere ispezionate e deve essere verificato che sono coltivate a frumento duro.

2. Le superfici sono inoltre misurate nel modo seguente :

a) proprietà fondiaria compatta, misurazione sistematica ;

b) superfici frazionate, misurazione secondo la seguente formula :

— da 2 a 5 : obbligo di misurare la superficie più estesa e una di estensione media,

— da 6 a 10 : obbligo di misurare le due superfici più estese e una di media estensione,

— oltre 10 : obbligo di misurare le due superfici più estese e tre superfici di media estensione.

Nel caso in cui alla lettera b), i risultati della misurazione sono estrapolati all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione. Tuttavia il richiedente può chiedere che sia misurata la totalità di tali superfici.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di 1 ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata tramite il controllo, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre, le superfici facenti parte dell'azienda del richiedente durante tale campagna sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

Articolo 9

Ogni ispezione deve essere registrata in un verbale il quale deve indicare, fra l'altro, il numero di parcelle ispezionate, quelle che sono state misurate, gli strumenti di misurazione utilizzati nonché le ragioni per le quali la domanda è stata accolta parzialmente o respinta.

Articolo 10

Se non è stato possibile effettuare il controllo per colpa del richiedente, si applica l'articolo 8, paragrafo 2, salvo caso di forza maggiore. Gli elementi che giustificano il caso di forza maggiore devono essere forniti dall'interessato per iscritto entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla data della verifica prevista.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e in particolare quelle destinate ad evitare la presentazione di più domande per la medesima superficie. Dette misure sono comunicate alla Commissione.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2835/77 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile alle domande di aiuto presentate per la campagna di commercializzazione 1989/1990. Tuttavia :

— per la campagna 1989/1990 la percentuale globale delle domande di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è portata al 5 % ;

— l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 8 si applicano a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione